



Organi di Giustizia

TRIBUNALE FEDERALE

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma

Tel. 06.32488.514

Fax. 06.32.488.451

Mail: giustizia@federmoto.it

giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 4/18

Il giorno 11 settembre 2018 presso la sede della F.M.I., in Roma al
Viale Tiziano 70, il

TRIBUNALE FEDERALE

composto dai sigg.ri:

Avv. **Luigi Musolino** - Presidente

Avv. **Gloria Brancher** - Componente

Avv. **Paolo De Matteis** - Componente

riunitosi per esaminare la domanda di sospensione cautelare
presentata in data odierna dal Procuratore federale avv.

Antonio De Girolamo nei confronti di:

FENATI Romano, nato il 15/01/1996 ad Ascoli Piceno e residente *omissis* alla
via *omissis*, tesserato e licenziato 2018 con il M.C. ACCADEMIA MOTOCICLISTICA
ITALIANA (del quale è anche vicepresidente) con tessera n. 18069174 e licenza
velocità élite n° G05849;

a carico del quale viene ipotizzata dalla Procura federale:

la violazione dell'art. 1.2 del Regolamento di Giustizia e ciò in quanto il 9 settembre
2018, alle ore 12,52, nel corso della gara di moto 2 del Gran premio Octo di San
Marino e della Riviera di Rimini (alla quale partecipava col numero di gara 13)

svoltasi sul circuito Marco Simoncelli di Misano adriatico, mentre percorreva il tratto rettilineo tra le curve 6 ed 8 affiancato sulla destra al concorrente Stefano MANZI (che aveva il numero di gara 62) volontariamente staccava la mano sinistra dal manubrio della propria moto e tirava con forza la leva del freno anteriore della moto di quest'ultimo, con il chiaro intento di cagionarne la caduta; evento non verificatosi solo per un caso fortuito, dal momento che, malgrado la velocità superiore ai 200 km/h e lo sbandamento conseguente alla scellerata manovra posta in essere dal FENATI, il MANZI riusciva a rimettere la propria moto in traiettoria di marcia;

ai sensi dell'art. 91.3 del Regolamento di giustizia ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

La richiesta del Procuratore federale avv. **Antonio DE GIROLAMO** appare - allo stato - pienamente fondata e merita integrale accoglimento.

Sussistono infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti di cui all'art. 91.2 RdG, sia con riferimento ai gravi e concordanti indizi di colpevolezza (costituiti dai video acquisiti dall'ufficio di Procura, dai quali si evince chiaramente la volontarietà dell'azione contestata al FENATI nel corso della gara di moto 2 del mondiale svoltosi a Misano adriatico, oltre che la sua palese riconducibilità al medesimo) sia in relazione al pericolo che questi commetta illeciti della stessa specie di quello per cui si procede, essendo in possesso di licenza velocità nazionale che gli consente l'iscrizione e partecipazione a tutte le competizioni velocistiche previste dal calendario federale.

Inoltre il Procuratore federale ha documentato altro analogo episodio commesso dal FENATI nel 2015 nel corso del warm up del gran premio di Argentina classe moto 3, che costituisce un allarmante precedente ed induce a formulare una prognosi assolutamente sfavorevole sulla capacità di autocontrollo di Romano FENATI: in tale occasione - infatti - questi ha ripetutamente gesticolato nei confronti del concorrente Ajo, quasi a sfidarlo, per poi affiancarlo sul lato sinistro e sferrargli un calcio; non pago di ciò, mentre tutti i piloti erano fermi per provare la partenza, il FENATI si è deliberatamente portato a destra della moto di Ajo e con mossa repentina gli ha spento il motore!

Quanto alla "particolare gravità dei fatti" oggetto della presente ordinanza, il collegio rileva che ci si trova in presenza di una inaudita gravità degli stessi (afferrare il freno anteriore della moto dell'avversario mentre ci si avvicina ad una curva ad oltre 200 all'ora è condotta assolutamente riprovevole, che solo per caso fortuito non ha avuto conseguenze nefaste!) che costituiscono indubitabilmente violazione di tutti i principi statutari, regolamentari e generali insiti nel concetto stesso di sport.

Da ultimo, per ciò che concerne la richiesta di sospensione non solo dall'attività sportiva ma anche da quella federale (stante il ruolo di vicepresidente del MC ACCADEMIA MOTOCICLISTICA ITALIANA che risulta attualmente ricoperto dal FENATI) il tribunale ritiene che anch'essa meriti accoglimento, dal momento che in nessun caso può essere consentito a chi si sia reso responsabile di una condotta così gravemente antisportiva di ricoprire un ruolo di rappresentanza dell'affiliato.

P.Q.M.

il Tribunale federale, provvedendo sulla richiesta di misure cautelari del Procuratore federale avv. **Antonio DE GIROLAMO**

A P P L I C A

a: **FENATI Romano**, nato il 15/01/1996 ad Ascoli Piceno e residente *omissis* alla via *omissis*, tesserato e licenziato 2018 con il M.C. ACCADEMIA MOTOCICLISTICA ITALIANA (del quale è anche vicepresidente)

la **SOSPENSIONE DA OGNI ATTIVITA' SPORTIVA e FEDERALE**, con conseguente ritiro della tessera n. 18069174 e licenza velocità elite n° G05849;

D I S P O N E

l'AUDIZIONE del FENATI, avvisando lo stesso che ha facoltà di farsi assistere da un difensore, fissando all'uopo il giorno 14 settembre 2018, alle ore 11, presso la sala Consiglio, ubicata in Roma al viale Tiziano n° 74, palazzo CONI, piano terra.

Manda alla segreteria per la comunicazione della presente ordinanza a:
FENATI Romano (all'indirizzo di posta elettronica risultante dal sistema informatico federale);

M.C. ACCADEMIA MOTOCICLISTICA ITALIANA (all'indirizzo PEC se presente in archivio od a quello di posta elettronica risultante dal sistema informatico federale);

PROCURATORE FEDERALE;

GRUPPO COMMISSARI DI GARA;


UFFICIO LICENZE;

UFFICIO TESSERAMENTO;

UFFICIO VELOCITA';

PRESIDENTE FEDERALE;

SEGRETARIO GENERALE.


Avv. Luigi Musolino
PRESIDENTE T. F.